

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 28 aprile 1975 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 13 dell'O.d.G.
 N. 71 Reg. deliberazioni

OGGETTO: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31
 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici".

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventotto del mese di aprile
 alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
 in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. on. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Manfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		si	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. sig. Emilio	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) Di Giori sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni		"
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

Il Presidente informa l'Assemblea che tredicesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Modifiche alla legge regionale 20 agosto '74, n. 31 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici".
Dà la parola al relatore per la Quinta Commissione Consiliare Permanente, avv. Enzo Sorice.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani urbanistici intercomunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane.

b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla

legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui all'art. 2 l.r. 20.8.74, n. 31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

L'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera

della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP."

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974".
Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

L'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provve

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

dimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

(in diminuzione) £. 300.000.000

cap. 324/bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(nuova istituzione - in aumento) £. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri".

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di

mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici", nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti:

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori intercomunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle co

munità montane.

b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni".

Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., delibererà la concessione dei contributi di cui all'art. 2 l.r. 20.8.74, n.31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l'approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all'Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all'Assessorato all'Urbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati".

Art. 3

L'articolo 5 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il

contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell'Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario "ad acta" per l'espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all'Assessorato regionale all'Urbanistica e LL.PP."

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, all'affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dell'incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974".

Art. 5

L'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 è così modificato:

"Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 300 milioni per ciascuno de

gli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:
cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

(in diminuzione) L. 300.000.000

cap. 324/bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per la edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell'edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

(nuova istituzione - in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri".

IL PRESIDENTE
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SECRETARI

Laera - Ventura